

**COMUNE DI VENEZIA**

**Repertorio n. 130934**

**CONVENZIONE PER LA COOPERAZIONE TRA GLI ENTI LOCALI PARTECIPANTI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO "LAGUNA DI VENEZIA".**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno 27 (ventisette) del mese di febbraio, nella sede del Polo Tecnico (ex carbonifera), Viale Ancona n. 63 – Mestre.

**PREMESSO:**

che la Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale e attribuisce le funzioni svolte dalle Autorità d'Ambito del Servizio Idrico Integrato ai nuovi Enti denominati Consigli di Bacino;

che la deliberazione della Giunta Regionale prot. n. 1006 del 5/06/2012 ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato e ha stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo comune;

che la Conferenza d'Ambito "Laguna di Venezia" ha approvato il sopra citato schema di Convenzione con la deliberazione prot. n. 606/1 di verbale del 26.07.2012;

che con atto del 17.12.2012 il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara istituito il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia così come attestato dalla registrazione della Convenzione sottoscritta dagli enti locali facenti parte dell'Ambito "Laguna di Venezia", Repertorio n. 130831 del 17/12/2012

e registrata il 21/12/2012 agli Atti Pubblici con il n. 1367, successivamente modificata con deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino prot. n. 319/III di verb. del 23/04/2013;

che 11 comuni ricadenti nell'ambito territoriale "Veneto Orientale" hanno richiesto, con rispettive comunicazioni trasmesse alla Regione Veneto e all'A.A.T.O. "Laguna di Venezia", l'inclusione nell'Ambito "Laguna di Venezia", ribadendo la propria volontà con richiesta congiunta prot. n. 17699 del 19/12/2012:

che la deliberazione della Giunta regionale n. 856 del 04/06/2013 avente per oggetto: *"Approvazione della proposta di variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali "Laguna di Venezia" e "Veneto Orientale". Inclusione dei Comuni di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto e Zenson di Piave nell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia"*, ha approvato, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge Regionale n. 17 del 27/04/2012 la sopra citata proposta di variazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nonché gli elenchi dei Comuni di cui all'allegato A della sopra citata Legge regionale;

che i dati relativi alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ISTAT 2011 sono stati pubblicati nella G.U. n. 294 del 18/12/2012 e pertanto, in base all'art.6 della Convenzione, si deve procedere all'aggiornamento delle quote di partecipazione determinate in rapporto alla popolazione di ciascun ente;

che si rende pertanto necessario recepire le intervenute variazioni modificando l'art. 2 e l'art. 6, comma 2 della Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia".

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Davanti a me, dott.ssa Rita Carcò, Segretario Generale del Comune di Venezia, in

tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono presenti le persone sotto indicate, ciascuna autorizzata alla stipulazione della presente convenzione in nome e per conto del rispettivo Comune, in forza della deliberazione esecutiva indicata a fianco di ciascun nominativo:

- **Sig. Lionello Marcato** in rappresentanza del Comune di Campagna Lupia, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25/11/2013;
- **Sig. Alessandro Campalto** in rappresentanza del Comune di Campolongo Maggiore, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/11/2013;
- **Sig. Maurizio Bullo** in rappresentanza del Comune di Camponogara, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/11/2013;
- **Sig. Claudio Orazio** in rappresentanza del Comune di Cavallino-Treporti, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2013;
- **Sig. Maurizio Salvagno** in rappresentanza del Comune di Chioggia, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/11/2013;
- **Sig. Giuseppe Pasqualetto** in rappresentanza del Comune di Dolo, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2013;
- **Sig. Marco Cominato** in rappresentanza del Comune di Fiesso D'Artico, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2013;
- **Sig. Maurizio Lunardi** in rappresentanza del Comune di Fossò, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26/11/2013;
- **Sig.ra Serenella Vian** in rappresentanza del Comune di Martellago, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 27/11/2013;
- **Sig. Alvise Maniero** in rappresentanza del Comune di Mira, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 28/11/2013;

- **Sig. Maria Rosa Pavanello** in rappresentanza del Comune di Mirano, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2013;
- **Sig. Renato Damiani** in rappresentanza del Comune di Noale, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26/11/2013;
- **Sig. Simone Guerra** in rappresentanza del Comune di Pianiga, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10/12/2013;
- **Sig. Alessandro Quaresimin** in rappresentanza del Comune di Salzano, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2013;
- **Sig. Fabio Semenzato** in rappresentanza del Comune di Santa Maria di Sala, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/11/2013;
- **Sig. Albino Luise** in rappresentanza del Comune di Scorzè, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2013;
- **Sig. Piercarlo Signorelli** in rappresentanza del Comune di Spinea, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/11/2013;
- **Sig. Mario Collini** in rappresentanza del Comune di Stra, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/12/2013;
- **Sig. PierFrancesco Ghetti** in rappresentanza del Comune di Venezia, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/11/2013;
- **Sig. Filippo Fogarin** in rappresentanza del Comune di Vigonovo, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2013;
- **Sig. Davide Bortolato** in rappresentanza del Comune di Mogliano Veneto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 28/11/2013;
- **Sig. Alberto Rossetto** in rappresentanza del Comune di Morgano, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2013;
- **Sig. Nicola Giusto** in rappresentanza del Comune di Preganziol, giusta deli-

- berazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/11/2013;
- **Sig. Ennio Brunello** in rappresentanza del Comune di Quinto di Treviso, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28/11/2013;
  - **Sig. Mirco Feston** in rappresentanza del Comune di Zero Branco, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 29/11/2013;
  - **Sig.ra Alessandra Zusso** in rappresentanza del Comune di Caorle, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 29/11/2013;
  - **Sig. Mauro Montagner** in rappresentanza del Comune di Ceggia, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2013;
  - **Sig. Giorgio Diral** in rappresentanza del Comune di Cessalto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27/11/2013;
  - **Sig. Giorgio Talon** in rappresentanza del Comune di Eraclea, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 27/11/2013;
  - **Sig. Massimo Sensini** in rappresentanza del Comune di Fossalta di Piave, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2013;
  - **Sig. Luigi Rizzo** in rappresentanza del Comune di Jesolo, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 28/11/2013;
  - **Sig. Alferio Persico** in rappresentanza del Comune di Musile di Piave, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2013;
  - **Sig. Alessandro Nardese** in rappresentanza del Comune di Noventa di Piave, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/11/2013;
  - **Sig. Luigi Trevisiol** in rappresentanza del Comune di San Donà di Piave, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 28/11/2013;
  - **Sig. Sandro Urban** in rappresentanza del Comune di Torre di Mosto, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2013;

- **Sig. Mario Cincotto** in rappresentanza del Comune di Zenson di Piave, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 27/11/2013.

I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente atto.

Tra i suddetti comparenti, in nome e per conto dei Comuni stipulanti, si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.**

1. Al fine di organizzare e gestire il servizio idrico integrato ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., gli enti locali partecipanti di cui all'articolo 2, ricadenti nell'ambito territoriale ottimale denominato "LAGUNA DI VENEZIA" con- vengono di cooperare in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

2. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali parteci-  
panti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle ne-  
cessità degli utenti;
- c) la gestione del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale  
ottimale di cui al comma 1 sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed  
economicità;
- d) la protezione, salvaguardia e utilizzazione ottimale delle risorse idriche;
- e) l'unitarietà del regime tariffario all'interno delle singole gestioni del baci-  
no, determinato in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito;
- f) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per  
l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi idrici.

**Art. 2 - Enti locali partecipanti.**

1. In conformità alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato operata dalla Regione del Veneto con legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", aderiscono e sottoscrivono la presente convenzione i seguenti comuni, di seguito indicati come enti locali partecipanti:

Comune di Campagna Lupia	Comune di Noventa di Piave
Comune di Campolongo Maggiore	Comune di Pianiga
Comune di Camponogara	Comune di Salzano
Comune di Caorle	Comune di San Donà di Piave
Comune di Cavallino Treponti	Comune di Santa Maria di Sala
Comune di Ceggia	Comune di Scorzè
Comune di Chioggia	Comune di Spinea
Comune di Dolo	Comune di Stra
Comune di Eraclea	Comune di Torre di Mosto
Comune di Fiesso d'Artico	Comune di Venezia
Comune di Fossalta di Piave	Comune di Vigonovo
Comune di Fossò	Comune di Cessalto
Comune di Jesolo	Comune di Mogliano Veneto
Comune di Martellago	Comune di Morgano
Comune di Mira	Comune di Preganziol
Comune di Mirano	Comune di Quinto di Treviso
Comune di Musile di Piave	Comune di Zenson di Piave
Comune di Noale	Comune di Zero Branco

**Art. 3 - Costituzione del Consiglio di bacino, denominazione, sede, modifica.**

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione gli enti locali

partecipanti costituiscono, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", un Consiglio di bacino denominato « Consiglio di bacino Laguna di Venezia », avente personalità giuridica di diritto pubblico, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo.

2. Il Consiglio di bacino Laguna di Venezia ha sede in Mestre - Venezia, via G. Pepe, 102. Qualora ritenuto necessario l'Assemblea del Consiglio di Bacino può eventualmente deliberare lo spostamento della sede.

3. In caso di modifica dei confini dell'ambito territoriale ottimale, la presente convenzione potrà essere modificata di conseguenza, con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità della presente.

4. Gli enti locali partecipanti sottoscrivono la presente convenzione entro trenta giorni dall'approvazione della medesima conformemente al proprio statuto.

5. Il soggetto autorizzato alla sottoscrizione della convenzione è individuato da ciascun ente locale partecipante nell'atto di approvazione della medesima.

6. Il segretario dell'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo art. 5 può svolgere le funzioni di ufficiale rogante relativamente alla sottoscrizione della presente convenzione.

#### **Art. 4 - Durata.**

1. La presente convenzione ha durata di 10 anni a partire dal 17 dicembre 2012, data di sottoscrizione della originaria convenzione, ed alla scadenza di tale termine la durata è automaticamente prorogata di un identico periodo.

2. La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua



scadenza solo per il venire meno dei fini per i quali è stata costituita.

**Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento.**

1. Gli enti locali partecipanti danno atto che l'ente locale responsabile del coordinamento per la costituzione del Consiglio di bacino è il Comune avente il maggior numero di abitanti nell'ambito territoriale ottimale, ed è pertanto individuato nel Comune di Venezia.

**Art. 6 - Quote di partecipazione.**

1. Le quote di partecipazione del Consiglio di bacino sono determinate in millesimi in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun Comune, risultante dall'ultimo censimento ISTAT rispetto alla popolazione totale dell'ambito, e sono aggiornate dal Comitato Istituzionale entro sei mesi dalla pubblicazione del censimento.

2. Le quote di partecipazione sono stabilite come segue:

<u>ENTE LOCALE</u>	<u>ABITANTI</u>	<u>QUOTE</u>
Comune di Campagna Lupia	6.936	0,008788
Comune di Campolongo Maggiore	10.342	0,013104
Comune di Camponogara	12.920	0,016370
Comune di Caorle	11.793	0,014942
Comune di Cavallino Treporti	13.162	0,016677
Comune di Ceggia	6.213	0,007872
Comune di Chioggia	49.735	0,063017
Comune di Dolo	14.982	0,018983
Comune di Eraclea	12.689	0,016078
Comune di Fiesso d'Artico	7.728	0,009792
Comune di Fossalta di Piave	4.214	0,005339

Comune di Fossò	6.786	0,008598
Comune di Jesolo	24.479	0,031016
Comune di Martellago	21.171	0,026825
Comune di Mira	38.552	0,048848
Comune di Mirano	26.456	0,033521
Comune di Musile di Piave	11.518	0,014594
Comune di Noale	15.708	0,019903
Comune di Noventa di Piave	6.843	0,008670
Comune di Pianiga	11.968	0,015164
Comune di Salzano	12.678	0,016064
Comune di San Donà di Piave	40.646	0,051501
Comune di Santa Maria di Sala	17.295	0,021914
Comune di Scorzè	18.904	0,023952
Comune di Spinea	26.862	0,034036
Comune di Stra	7.566	0,009587
Comune di Torre di Mosto	4.739	0,006005
Comune di Venezia	261.362	0,331161
Comune di Vigonovo	9.892	0,012534
Comune di Cessalto	3.834	0,004858
Comune di Mogliano Veneto	27.608	0,034981
Comune di Morgano	4.362	0,005527
Comune di Preganziol	16.772	0,021251
Comune di Quinto di Treviso	9.745	0,012347
Comune di Zenson di Piave	1.783	0,002259
Comune di Zero Branco	10.986	0,013920

---

789.229      1,00000

**Art. 7 - Organi del Consiglio di bacino**

1. Sono organi del Consiglio di bacino:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Istituzionale;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) il Revisore dei Conti.

**Art. 8**

**Composizione e durata dell'Assemblea d'Ambito.**

- 1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato.
- 2. La rappresentanza degli enti locali partecipanti in seno all'assemblea è determinata ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente convenzione.
- 3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

**Art. 9 - Attribuzioni dell'Assemblea d'Ambito.**

- 1. L'assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio di bacino.
- 2. Rientrano nelle attribuzioni dell'assemblea i seguenti atti fondamentali:
  - a. elezione del Comitato Istituzionale;
  - b. elezione del Presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti;
  - c. nomina del Direttore;
  - d. nomina del revisore dei conti tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori

dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

- e. approvazione dello schema di regolamento per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché per la struttura operativa del medesimo;
- f. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- g. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- h. approvazione della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato, in conformità allo schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale, salvo diversa disposizione normativa (n.d.r. la competenza in base al D.L. 70/2011 non è regionale);
- i. predisposizione del piano tariffario e dei relativi aggiornamenti così come previsto dalla normativa nazionale ed in attuazione dei provvedimenti tariffari dell'Autorità competente in materia;
- j. approvazione dei bilanci previsionali e relative variazioni e consuntivi del Consiglio di bacino;
- k. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

**3.** L'assemblea non può svolgere le funzioni elencate successivamente alla lett. a) del precedente comma 2 senza che il Comitato Istituzionale sia stato eletto.

**Art. 10 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione dell'Assemblea d'Ambito.**

**1.** L'assemblea è validamente convocata:

- a) in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza;

b) in seconda convocazione quando siano presenti almeno un terzo degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

**2.** Le deliberazioni dell'assemblea relative alle lettere f), g), h) e i) dell'articolo 9, comma 2, sono adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza; le restanti deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza.

**3.** Le votazioni dell'assemblea sono palesi, salvo questioni concernenti persone, nel qual caso sono a scrutinio segreto; in caso di scrutinio segreto, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente l'assemblea depone nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

**4.** Delle sedute dell'assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore o in caso di assenza da un sostituto. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

**5.** L'assemblea è convocata nella prima seduta dal Sindaco del Comune responsabile del coordinamento; la convocazione è valida nella condizione prevista dal precedente comma 1, lett. a).

**6.** L'assemblea convocata nella prima seduta elegge il Comitato Istituzionale ed il Presidente del Consiglio di bacino, secondo le modalità indicate all'art. 11.

**7.** Le procedure per l'elezione del Comitato Istituzionale e del Presidente si concludono entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione da parte degli enti locali partecipanti.

**Art. 11 - Composizione, nomina e durata del Comitato Istituzionale.**

**1.** Il Comitato Istituzionale, organo amministrativo interno, di supporto

all'assemblea e al Presidente, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Bacino, è composto da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra i suoi componenti<sup>1</sup>.

**2.** L'elezione dei membri del Comitato Istituzionale, escluso il Presidente, avviene sulla base di liste bloccate, sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le liste devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

**3.** Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista, contenente i nominativi dei candidati alla carica di componente del Comitato Istituzionale, abbia riportato le maggioranze di cui all'art. 10, comma 2 della presente convenzione, si procede a votazioni di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella seconda votazione.

**4.** Il Comitato Istituzionale dura in carica cinque anni, ovvero finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero che di rappresentanza. Il Comitato Istituzionale esercita le proprie funzioni fino alla elezione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili<sup>2</sup>.

**5.** La cessazione dal mandato di rappresentanza previsto al comma 3 dell'articolo 8 comporta di diritto la decadenza da componente del Comitato Istituzionale o del

---

<sup>1</sup> Comma così modificato da Deliberazione di Assemblea d'Ambito prot. 620/VIII del 10.07.2014.

<sup>2</sup> Comma così modificato da Deliberazione di Assemblea d'Ambito prot. 620/VIII del 10.07.2014.

Presidente.

**6.** In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato Istituzionale o del Presidente, l'assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 e al successivo art. 14, entro sessanta giorni dalla cessazione.

**7.** Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dal Consiglio di bacino.

**8.** L'Assemblea d'Ambito può deliberare la sfiducia al Comitato Istituzionale o del Presidente in carica solo con la contestuale elezione del nuovo organo. In questo caso la proposta di deliberazione deve essere presentata almeno 10 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ed essere sottoscritta da almeno 14 enti locali partecipanti.

**Art. 12 - Attribuzioni del Comitato Istituzionale.**

**1.** Il Comitato Istituzionale è l'organo esecutivo del Consiglio di bacino. Esso compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dalla presente convenzione all'assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente e del Direttore.

**2.** Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spetta in particolare al Comitato Istituzionale l'adozione degli atti inerenti:

- a. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- b. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente attribuiti all'assemblea;

- c. l'approvazione del regolamento e delle relative varianti per il funzionamento degli organi del Consiglio di bacino nonché del regolamento per il funzionamento della struttura operativa del medesimo;
- d. le proposte all'assemblea, con particolare riferimento agli atti di cui alle lettere c), d), f), h), i) e j) del comma 2 dell'articolo 9;
- e. le decisioni sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f. altre decisioni imposte dalla legislazione vigente, norme e contratti;
- g. l'approvazione dei progetti preliminari con valore superiore a 100.000 euro o, qualora sia necessaria la delega all'esproprio, anche di valore inferiore a suddetto limite;
- h. l'approvazione dei progetti definitivi qualora difformi dal progetto preliminare approvato.

3. Il Comitato Istituzionale riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività e svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti dell'assemblea.

**Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del Comitato Istituzionale.**

1. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio di bacino o suo Assessore comunale delegato e in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal componente all'occorrenza delegato.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato Istituzionale è necessaria la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del Comitato Istituzionale sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le sedute del Comitato Istituzionale non sono pubbliche.
5. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale a cura del Diret-



tore o in caso di assenza da un sostituto. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore.

**Art. 14 - Presidente.**

1. Il Presidente del Consiglio di bacino fa parte del Comitato Istituzionale ed è scelto dall'assemblea tra i suoi componenti, con la procedura di cui al precedente art. 11, comma 3.

2. L'elezione del Presidente avviene sulla base di candidature sottoscritte da un numero minimo di componenti dell'assemblea che rappresentino complessivamente almeno un terzo degli enti locali partecipanti, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza. Le candidature alla carica di Presidente devono essere presentate entro il quinto giorno antecedente la data della seduta dell'assemblea elettiva; a tale scopo fa fede la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino Laguna di Venezia ovvero dell'ente locale responsabile del coordinamento nel caso della prima assemblea per la costituzione del Consiglio di bacino, oppure la data di presentazione delle liste all'ufficio protocollo del Consiglio di bacino medesimo, una volta che sia stato costituito.

3. In caso di presentazione di un'unica candidatura, questa dovrà ottenere la maggioranza assoluta dei voti dell'assemblea elettiva. In caso contrario la votazione dovrà essere ripetuta in seconda seduta, da tenersi non oltre otto giorni dalla prima. In tal caso è consentita l'ammissione di nuove candidature da presentarsi entro il terzo giorno antecedente la data della seconda seduta dell'assemblea elettiva.

4. Al Presidente sono attribuiti i seguenti compiti:

- a. ha la rappresentanza legale dell'ente con facoltà di delega al Direttore;
- b. convoca e presiede l'assemblea e il Comitato Istituzionale, di cui è mem-

bro;

- c. vigila sull'applicazione della presente convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze degli organi del Consiglio di bacino;
- d. sovrintende al buon funzionamento dei servizi e degli uffici nonché, alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea.
- e. vigila su eventuali inadempienze da parte degli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino e ne dà comunicazione alla Regione;
- f. è membro del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

5. Il Presidente sceglie, tra i membri del Comitato Istituzionale, il consigliere da lui delegato a svolgere le proprie funzioni in caso di suo impedimento o assenza o in caso di impedimento o assenza del suo Assessore comunale delegato.

#### **Art. 15 - Direttore.**

1. Il Direttore è nominato dall'assemblea.

2. Il Direttore ha la responsabilità della struttura operativa del Consiglio di bacino e in particolare:

- a. assiste gli organi istituzionali del Consiglio di bacino;
- b. partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea e ne redige i processi verbali;
- c. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici;
- d. coordina l'attività tecnico-amministrativa e finanziaria del Consiglio di bacino;
- e. cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- f. è responsabile dell'istruttoria dei provvedimenti;
- g. esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti per il funzio-

namento del Consiglio di bacino e della struttura operativa di cui all'articolo 12, comma 2, lett. c);

- h. trasmette gli atti fondamentali e, su richiesta, i verbali e le deliberazioni dell'assemblea agli enti locali partecipanti al Consiglio di bacino;
- i. propone al Comitato Istituzionale il regolamento sull'ordinamento degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione.
- j. è membro, con il Presidente, del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'art. 5 della L.R. 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*".

**3.** Spettano al Direttore, inoltre, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, la convenzione o i regolamenti adottati espressamente non riservino agli altri organi di governo del Consiglio di bacino.

**4.** Il Direttore del Consiglio di bacino è il dirigente di area della struttura operativa e cura in particolare la redazione e le proposte di approvazione, di modifica e aggiornamento della programmazione del servizio idrico integrato, approva i progetti degli interventi ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici, coordinandosi con il Comitato ai sensi dell'art 12 comma 2 lettera g) e lettera h), cura la raccolta di dati e informazioni di settore nonché le relative elaborazioni e l'inoltro degli stessi alle autorità competenti.

**5.** Il Direttore è scelto all'interno dell'elenco predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "*Disposizioni in materia di risorse idriche*", salvo diversa disposizione normativa.

**6.** Il Direttore riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività.

**Art. 16 - Disposizioni finanziarie.**

1. Gli enti locali partecipanti coprono le spese di funzionamento del Consiglio di bacino in ragione delle quote di partecipazione. Quota parte dei costi di funzionamento del Consiglio di bacino è coperta dai proventi tariffari del servizio idrico integrato così come stabilito dalla normativa nazionale e dall'autorità competente in materia.

2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

3. Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 17 - Rinvio.**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, ivi compreso il controllo sugli atti del Consiglio di bacino, si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni, in quanto applicabili.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente atto, che consta di n. 21 fogli e parte del ventiduesimo, viene sottoscritto dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Sig. Lionello Marcato

Sig. Alessandro Campalto

Sig. Maurizio Bullo

Sig. Claudio Orazio

Sig. Maurizio Salvagno

Sig. Giuseppe Pasqualetto

Sig. Marco Cominato

Sig. Maurizio Lunardi  
Sig.ra Serenella Vian  
Sig. Alvise Maniero  
Sig.ra. Maria Rosa Pavanello  
Sig. Renato Damiani  
Sig. Simone Guerra  
Sig. Alessandro Quaresimin  
Sig. Fabio Semenzato  
Sig. Albino Luise  
Sig. Piercarlo Signorelli  
Sig. Mario Collini  
Sig. PierFrancesco Ghetti  
Sig. Filippo Fogarin  
Sig. Davide Bortolato  
Sig. Alberto Rossetto  
Sig. Nicola Giusto  
Sig. Ennio Brunello  
Sig. Mirco Feston  
Sig.ra Alessandra Zusso  
Sig. Mauro Montagner  
Sig. Giorgio Diral  
Sig. Giorgio Talon  
Sig. Massimo Sensini  
Sig. Luigi Rizzo  
Sig. Alferio Persico;

Sig. Alessandro Nardese

Sig. Luigi Trevisiol

Sig. Sandro Urban

Sig. Mario Cincotto